

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E
LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGRO-
ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI
ISTITUZIONE DELLA De.Co.
(Denominazione Comunale)**

Il presente provvedimento è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 33 del 25/07/2022 e s.m.i.

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Istituzione della De.Co. Orzinuovi.....	4
Art. 5– Istituzione del Registro De.Co. Orzinuovi.....	4
Art. 6 – Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni.....	5
Art. 7 – Logo De.Co.....	6
Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali	6
Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali	7
Art. 10 – Commissione comunale per la De.Co.....	7
Art. 11 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo	8
Art. 12 – Controlli.....	9
Art. 13 – Sanzioni.....	9
Art. 14 – Struttura organizzativa competente	10
Art. 15 – Iniziative comunali e di coordinamento.....	10
Art. 16 - Le tutele e le garanzie.....	10
Art. 17 – Norme finali e rinvio alle norme statali e regionali	11
ALLEGATO C) Logo DE.CO.	12
ALLEGATO D) Segnalazione.....	14
ALLEGATO E) Domanda	15
(ALLEGATO F) Scheda identificativa / disciplinare di produzione.....	17

Al presente regolamento sono allegati:

- il logo liberamente scelto per descrivere lo specifico prodotto che si intende riconoscere De.Co.
- il modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co.
- la domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co. (da compilare in bollo)
- la scheda identificativa disciplinare di produzione

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città di Orzinuovi.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e nel vigente Statuto l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
4. Con riferimento all'art. 13 del D.lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Orzinuovi intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
5. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Orzinuovi intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
7. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta nelle direzioni:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "*prodotto tipico locale*" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. I termini "*tipico*" e "*tradizionale*" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente attribuendosi agli stessi il significato di cui al comma precedente.

Art. 4 – Istituzione della De.Co. Orzinuovi

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.Co. "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Orzinuovi;
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - Conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità o certificazione del prodotto ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti al marchio "Made in Orzinuovi".
4. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di Orzinuovi.
5. La De.Co. è di esclusiva proprietà del Comune di Orzinuovi, qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.

Art. 5– Istituzione del Registro De.Co. Orzinuovi

1. E' istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 un Registro Pubblico per i prodotti tipici del territorio del Comune di Orzinuovi, che ottengono la De.Co. Il registro si compone di due sezioni.
2. La prima sezione è dedicata ai prodotti che ottengono la De.Co., la seconda sezione è destinata alle imprese che, per ciascun prodotto ottengono il diritto ad utilizzare il logo De.Co.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - c) gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la tipicità del prodotto o

della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

5. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di attività e prodotti, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. Orzinuovi anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:

- produzioni agricole e lavorazioni delle produzioni agricole vegetali: produzione di cereali, produzione di semi oleosi, di ortaggi, di frutta, le colture viticole e le aziende vitivinicole;
- allevamenti e lavorazione delle carni dei comparti bovino, ovino e caprino, suino, avicunicolo e attività connesse a tutte le fasi di sviluppo degli animali (dall'acquisto/nascita e mantenimento alla macellazione);
- pesca e acquacoltura: pesca, allevamento e commercio di specie acquatiche e lavorazioni artigianali dei prodotti ittici, preparazione di molluschi e crostacei;
- artigianato alimentare: produzione di paste, pane e prodotti da forno, produzioni dolciarie, gelateria, cioccolateria, biscotteria, confetteria;
- lavorazione delle carni e insaccati, produzione conserviera e di preparazioni gastronomiche tradizionali, produzione lattiero-casearia, produzione di oli e grassi vegetali e animali;
- industria delle bevande: produzione di vino, spumante, birra, acqua minerale, bibite analcoliche e amari, distillati, liquori e cocktail;
- miele e torrone;
- salse e condimenti;
- prodotti della gastronomia e piatti tradizionali della cucina orceana;
- prodotti dell'artigianato locale;

6. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche richieste per raggiungere le finalità proprie al presente regolamento.

7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del Comune di Orzinuovi, anche se non vi hanno la sede legale.

8. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. Orzinuovi anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

10. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. Orzinuovi per più prodotti diversi.

11. Per ogni attività e prodotto tradizionale è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

12. Non sarà consentito a terzi, non facenti parte della Commissione Comunale di De.Co., l'accesso ai disciplinari di produzione dei prodotti De.Co..

Art. 6 – Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. E' istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 14, un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari e gastronomiche che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.Co;
- di prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- di altri prodotti tipici locali;
- di prodotti tipici regionali e/o italiani, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.

5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso in cui l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

6. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7 – Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, il Comune di Orzinuovi apposta Logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.
2. Il logo è rappresentato dallo stemma del Comune di Orzinuovi così come descritto dallo Statuto Comunale all'art. 2 comma 5 "Troncato d'argento e d'azzurro. Ornamenti esteriori da Comune. Cimiero: un drago uscente dalla corona turrita spiegato di verde, linguato e spiegato di rosso, attraversato nella bocca da una lancia al naturale col ferro d'argento sanguinoso in punta" Riconosciuto con Decreto del Capo del Governo del 9 giugno 1937) con l'aggiunta, al di sopra del drago della scritta arcuata "Comune di Orzinuovi" di colore nero font Harrington 40, (e all'interno della banda di colore Bianco la scritta De. (puntata) di colore nero e font Harrington 60 e, all'interno della banda di colore Azzurro, della scritta: Co. (puntata) di colore nero e font Harrington 60.
3. Il logo potrà essere utilizzato anche nella versione non a colori ossia nella scala dei bianchi, grigi e neri;
4. Tale logo potrà essere registrato da parte del Comune di Orzinuovi come Marchio, all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della competente Camera di Commercio.
5. Il Comune di Orzinuovi tutela il proprio logo da contraffazioni e alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni del territorio del Comune di Orzinuovi.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Commissione comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti possono provenire da aree diverse dal territorio comunale.

Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. (denominazione comunale) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.Co., con le modalità indicate ai commi successivi.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa;
4. I soggetti interessati, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., e il diritto all'utilizzo del relativo Logo, presentano al Comune di Orzinuovi una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento;
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
In particolare dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale di Orzinuovi);
 - c) la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - d) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura (se previsti) consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - e) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - f) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche;
7. L'ammissibilità della richiesta di iscrizione nel registro della De.Co. viene valutata dalla Commissione Comunale di cui all'art 10, che esamina la documentazione allegata alla richiesta e si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 10 – Commissione comunale per la De.Co.

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita

Commissione. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.

2. La Commissione è composta dal Presidente e da sei membri e precisamente:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale.
 - I Componenti individuati fra tecnici o esperti: quattro proposti dalla maggioranza e due dalla minoranza/e. Ne possono far parte cultori di storia locale, esponenti del settore agroalimentare, del settore gastronomico locale, del settore produttivo e/o commerciale/artigianale o in materie giuridiche, operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori, ed il Responsabile della struttura comunale di cui al successivo art. 14, o suo delegato, con funzioni di Segretario della Commissione;
3. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
7. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
9. Completata l'istruttoria la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co..
10. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui allegato C).
11. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta dal Responsabile del servizio competente.
12. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata;
14. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
15. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.
16. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica nella scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

Art. 11 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle

imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono:

1. L'uso del Logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
2. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
4. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. L'utilizzatore del Logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano generare confusione con il logo De.Co.
5. L'utilizzo del Logo deve in ogni caso avvenire con obiettivi criteri di sobrietà e nel rispetto delle norme che regolano l'etichettatura dei prodotti, per il valore in termini di immagine che ad esso sono connessi.
6. Il Logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, nastro adesivo, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, nei cataloghi e dépliant, nella pubblicità televisiva, redazionale e a mezzo stampa, in fiere ed esposizioni e su materiale pubblicitario di ogni genere.
7. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire un'adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti e borse di carta e/o altro materiale con stampa a colori il Logo De.Co.
8. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
9. Il Comune di Orzinuovi, proprietario del Logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno all'Amministrazione
10. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati, ogni abuso verrà perseguito a termini di legge;
11. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del Logo De.Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6 se ed in quanto applicabili.

Art. 12 – Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia Locale, anche dai componenti della Commissione di cui all'articolo 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune anche avvalendosi di altre forze di Polizia e altre Autorità deputate al controllo igienico-sanitario e alimentare.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il Logo De.Co. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.Co.

Art. 13 – Sanzioni

1. L'Amministrazione Comunale di Orzinuovi si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del Logo verrà perseguito dal Comune di Orzinuovi a termini

di legge.

2. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) La perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie
- f) accertamento di frodi alimentari;

3. Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazione di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all'Amministrazione comunale che, con proprio provvedimento, e previo parere obbligatorio e motivato da parte della Commissione, dopo aver sentito in contraddittorio il trasgressore e l'organo che ha effettuato il controllo, sospende o revoca il diritto concesso all'utilizzazione del Logo;

4. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 14 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nell'Area "Attività Produttive, Commercio, Cultura e Sport".

2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 15 – Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento;

3. Il Comune ricerca, ai fini di promozione e diffusione della De.Co., forme di collaborazione con Enti, Organismi ed Associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente normativa in materia.

4. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

5. Presso la Biblioteca Comunale, potrà essere istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche ai fini di studio e di ricerca.

Art. 16 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla Legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico,

strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17 – Norme finali e rinvio alle norme statali e regionali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è subordinata ai limiti imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

ALLEGATO C) Logo DE.CO.

Articolo 7 comma 2



Comune di Orzinuovi



ALLEGATO D) Segnalazione

fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco
del Comune di ORZINUOVI

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato
il _____ a _____ e
residente in _____ Via _____
codice fiscale _____ nella qualità
di _____

Segnala

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:
denominazione:

luogo di lavorazione:

ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti: *

Firma

Orzinuovi, lì _____

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

ALLEGATO E) Domanda

(fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco
del Comune di ORZINUOVI

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice
fiscale _____

nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta

avente la qualifica di:

☐ imprenditore agricolo.

☐ artigiano.

☐ commerciante al dettaglio

☐ esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande

☐ altro _____

con sede in _____

Via _____

Codice fiscale/Partita Iva _____

premessi:

☐ che la propria ditta produce il prodotto _____

oppure

☐ che la propria ditta commercializza il prodotto _____

oppure

☐ che la propria ditta somministra il prodotto _____

oppure

☐ altro _____

e

☐ che il suddetto prodotto. è già iscritto nel registro comunale De.Co.,

oppure

☐ per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio orceano, è meritevole di ottenere la De.Co.;

CHIEDE

☐ di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto con possibilità di utilizzare il relativo logo

oppure

☐ l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:

- Scheda identificativa disciplinare di produzione in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (la necessità di compilare ed allegare la scheda e' solamente per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.);
- altro _____*

data _____ Firma _____

** Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art.10 del Regolamento(fotografie, materiale storico, ecc.)*

(ALLEGATO F) Scheda identificativa / disciplinare di produzione

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO _____

- **Caratteristiche generali**

Categoria (Vedi nota 1) _____

Denominazione _____

Definizione (indicare una breve descrizione del prodotto):

- **Caratteristiche tecniche**

Materie prime

Tecnica di produzione (allegare eventualmente diagramma di flusso)

Caratteristiche morfologiche

Caratteristiche chimico fisiche

Caratteristiche organolettiche

Presentazione, confezionamento

- **Aspetti riguardanti l'utilizzo del prodotto**

Tipologia di utilizzo

- ☐ Condimento
- ☐ Ingrediente
- ☐ Tale e quale
- ☐ Altro (specificare)

Frequenza di utilizzo nella preparazioni gastronomiche

- ☐ Spesso
- ☐ Raramente

- **Aspetti commerciali ed economici**

Diffusione sul territorio

- ☐ Locale
- ☐ Provinciale
- ☐ Regionale
- ☐ Nazionale
- ☐ Internazionale

Stima della produzione

- ☐ Quantità _____
- ☐ Periodo di produzione (tutto l'anno, in determinati periodi) _____

Canali di commercializzazione

- **Aspetti storici**

Indicare o allegare una relazione storica contenente informazioni sulle metodiche di lavorazione, eventuali immagini storiche e attuali del prodotto stesso e del processo produttivo, documenti e pubblicazioni, materiale divulgativo o promozionale,

- **Eventuali altre informazioni ritenute utili ai fini della domanda**

Nota 1: indicare il numero corrispondente ad una delle seguenti possibilità

1. produzioni agricole e lavorazioni delle produzioni agricole vegetali: produzione di cereali, produzione di semi oleosi, di ortaggi, di frutta, le colture viticole e le aziende vitivinicole;
 2. allevamenti e lavorazione delle carni dei comparti bovino, ovino e caprino, suino, avicunicolo e attività connesse a tutte le fasi di sviluppo degli animali (dall'acquisto/nascita e mantenimento alla macellazione);
 3. pesca e acquacoltura: pesca, allevamento e commercio di specie acquatiche e lavorazioni artigianali dei prodotti ittici, preparazione di molluschi e crostacei;
 4. artigianato alimentare: produzione di paste, pane e prodotti da forno, produzioni dolciarie, gelateria, cioccolateria, biscotteria, confetteria;
 5. lavorazione delle carni e insaccati, produzione conserviera e di preparazioni gastronomiche tradizionali, produzione lattiero-casearia, produzione di oli e grassi vegetali e animali;
 6. industria delle bevande: produzione di vino, spumante, birra, acqua minerale, bibite analcoliche e amari, distillati, liquori e cocktail;
 7. miele e torrone;
 8. salse e condimenti;
 9. prodotti della gastronomia e piatti tradizionali della cucina orceana;
 10. prodotti dell'artigianato locale;
-